



# **REGOLAMENTO SULLA TURNAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
n. 11 del 08/07/2024



CITTÀ DI  
CURTATONE

## **REGOLAMENTO SULLA TURNAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

### **TITOLO 1**

#### **Disposizioni Generali**

##### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Curtatone costituisce una struttura complessa che gode di un'ampia sfera di iniziative ed autonomia organizzativa per l'espletamento di tutti i compiti d'Istituto, nel rispetto della Legge 65/1986 e della Legge Regionale 6/2015.

Al fine di assicurare l'erogazione di tutti i servizi d'istituto, in relazione all'articolazione dell'orario di servizio del Corpo, con il presente regolamento si disciplina l'orario del personale della Polizia Locale.

##### **Art. 2 - ORARIO DI LAVORO E ARTICOLAZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE**

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Curtatone garantisce il funzionamento della struttura e rende la propria prestazione lavorativa con un orario di servizio su SEI giorni settimanali.

L'attività lavorativa è organizzata secondo un'articolazione diversificata per turni con orario antimeridiano e pomeridiano, su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato per 36 ore settimanali, con riposo settimanale fissato normalmente nella giornata di domenica salvo l'ipotesi di lavoro "straordinario" nella giornata medesima.

Al fine di garantire il servizio "minimo", il servizio prestato nella giornata domenicale, per far fronte alle varie esigenze di servizio, verrà considerato lavoro straordinario festivo. Al personale in servizio spetta un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria e il diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

##### **Art. 3 - ARTICOLAZIONE DEI TURNI E SERVIZI**

Ai sensi dell'Art. 30 del CCNL 2019/2021, la prestazione lavorativa svolta in turnazione, per il riconoscimento della relativa indennità, deve essere effettuata nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da risultare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei numeri di servizi effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano e se, previsto, notturno, in funzione all'organizzazione funzionale del Corpo di Polizia Locale.

L'articolazione oraria dei servizi di Polizia Locale è suddivisa principalmente in due turni standard come di seguito indicato:

**1° turno: mattino dalle ore 07.30 alle ore 13.30**

**2° turno: pomeriggio dalle ore 13.20 alle ore 19.20**

## **REGOLAMENTO SULLA TURNAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

In questo modo si prevede una sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne e/o per comprovate esigenze di servizio.

Al fine di assicurare la presenza di un'aliquota di personale in occasioni particolari quali manifestazioni, emergenze o altre ineludibili esigenze di servizio sarà prevista un'articolazione ad hoc dell'orario di servizio da comunicare ogni volta all'Ufficio Personale, aggiungendo altri due turni, come di seguito elencati:

3° servizio serale: dalle ore 18.00 alle ore 24.00

4° servizio notturno: dalle ore 00.00 alle ore 06.00

Inoltre detti turni saltuariamente, per circostanze eccezionali o per inderogabili esigenze di servizio, da comunicare ogni volta all'Ufficio Personale, potranno seguire le seguenti variazioni:

- 1° turno alle ore 5:00 alle ore 11:00 – 2° turno dalle ore 11:00 alle ore 17:00 – 3° turno alle ore 17:00 alle ore 23:00
- 1° turno alle ore 6:00 alle ore 12:00 – 2° turno dalle ore 12:00 alle ore 18:00 – 3° turno alle ore 18:00 alle ore 24:00

Al personale assegnato alla Polizia Locale, con esclusione del personale amministrativo, non può essere applicata la modalità del lavoro agile né attribuito l'orario flessibile in considerazione dell'attività prestata.

Al fine della corresponsione dell'indennità di turno nell'arco del mese è consentito uno sbilanciamento sul primo e secondo turno per un massimo di 1/3 delle giornate complessive. (Orientamento ARAN)

### **Art. 4 - CRITERI**

L'articolazione dell'orario di lavoro deve osservare i seguenti criteri:

- La suddivisione degli operatori nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità acquisite e necessarie per ciascun turno.
- La turnazione può avvenire anche con sovrapposizione oraria tra il personale smontante con quello subentrante, per i servizi per i quali il posto non possa essere lasciato sguarnito;
- All'interno di ogni periodo di 24 ore lavorative, deve essere garantito al personale turnista un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive.
- Deve essere previsto un orario di servizio giornalieri di almeno 10 (dieci) ore;
- L'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni;
- Deve essere prevista una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni nell'arco del mese;
- Per orario notturno si intende la prestazione lavorativa ricompresa dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo;
- Per orario notturno festivo si intende la prestazione lavorativa ricompresa tra le ore 00.00 e le ore 06.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del giorno festivo.

## **REGOLAMENTO SULLA TURNAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE**

### **Art. 5 - INDENNITA' DI TURNAZIONE**

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione in turno dell'orario di servizio, all'operatore di polizia Locale turnista è corrisposta un'indennità di turno così come stabilito dall'art. 30 c.5 del CCNL 2019-2021.

L'indennità di cui sopra è riconosciuta per i soli periodi di effettiva prestazione di servizio.

Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari di cui all'art. 36, comma 4 del CCNL 16/11/2022 può a richiesta essere escluso dall'effettuazione dell'attività lavorativa in orario notturno solo se l'esclusione non comporti evidenti criticità in relazione all'organizzazione dei servizi. Sono comunque escluse le donne dall'inizio della gravidanza e nel periodo di allattamento fino al compimento di un anno di vita del bambino.

### **Art.6 - FESTIVI INFRASETTIMANALI**

Per le caratteristiche dell'attività assicurata dagli Agenti di Polizia Locale, non è necessario garantire, di norma, la presenza del personale nelle seguenti giornate festive:

- 01 gennaio
- 01 maggio
- 01 novembre
- 08 dicembre
- 25 dicembre
- 31 dicembre

In caso di effettiva esigenza, parte del personale addetto di Polizia Locale potrà essere chiamato in servizio anche nelle giornate festive indicate al punto precedente.

Nelle altre giornate festive infrasettimanali lavorate, agli Agenti in Servizio è riconosciuta un'indennità di turno con maggiorazione oraria del 100% e l'indennità di servizio esterno stabilita dalla contrattazione decentrata. In sede di contrattazione decentrata è possibile stabilire che gli Agenti turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, optino per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno.

### **Art. 7 - NORME FINALI**

Per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti di settore del CCNL e Regolamenti Comunali in vigore.